



COMUNE DI MONTIANO

Piazza Maggiore, 3 - 47020 Montiano (FC)



Unione dei Comuni VALLE DEL SAVIO

Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC)
Via Verdi, 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC)

Classificazione Acustica

(Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15)

Norme Tecniche di Attuazione

IL DIRIGENTE

Paolo Carini

(Unione dei Comuni – Settore Ambiente e Protezione Civile)

Progettista:

Massimo Moretti

(Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio)

Collaboratori tecnici:

Stefano Rossi

(Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio)

Daniele D'Altri

(Unione dei Comuni – Settore Edilizia ed Urbanistica – Sede di Montiano)

Collaboratore cartografico:

Filippo Bronchi

(Unione dei Comuni – Servizio SIT e Statistica)

INDICE

		Pag.
1	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2
1.1	Zone omogenee	2
1.2	Zone particolari	3
1.3	Limiti acustici	4
1.3.1	Limiti di zona	4
1.3.2	Prescrizioni per le sorgenti sonore	5
1.3.3	Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	6
2	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	6
2.1	Aree di Espansione	6
2.2	Altri interventi	8
2.3	Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative	8
2.4	Valutazioni	8
3	INTERVENTI SUL TRAFFICO	9
3.1	Interventi sul traffico	9
3.2	Documentazione acustica da allegare	9
4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	10
5	AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	10
6	DEROGHE	11

Capo 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 ZONE OMOGENEE

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Montiano ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

2. Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 e relativi criteri e condizioni approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001.

3. La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito definite:

Tabella A (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSE I: Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4. La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà riprodotta su n. 1 tavole in scala 1:5.000.

5. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale già richiamata ed al vigente Piano Regolatore Generale.

1.2 ZONE PARTICOLARI

1.2.1 Infrastrutture stradali

1. La classificazione acustica nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 e successive modifiche, che definisce, negli allegati al D.P.R. (allegato 1 tabella 2), i limiti di immissione nella fascia di pertinenza stradale e gli eventuali necessari interventi di risanamento acustico.

2. La classificazione delle strade, secondo il Nuovo Codice della Strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modd.), è stata determinata solo dall'Amministrazione Provinciale per le seguenti strade di propria competenza: S.P. n. 9 "Cesena – Sogliano", S.P. n. 115 "Montiano" e S.P. n. 122 "Monteleone – Montenovo". Tali strade sono state tutte classificate in categoria F.

Tabella B

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (per tali ricettori vale <u>solo</u> il limite diurno), ospedali, case di cura e case di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	50	40	70	60
F – locale (con fasce di pertinenza individuate negli elaborati grafici)		30	50	40	60	50
F – locale (con fasce di pertinenza NON individuate negli elaborati grafici)		30	50	40	i limiti di immissione sono pari alla Classe superiore di quella individuata dalla Classificazione Acustica e comunque non superiori a 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni	

3. Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 23 dicembre 2014 è stata approvata, ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice delle Strade (D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modd.), la nuova delimitazione dei centri abitati nel territorio comunale di Montiano.

4. La metodologia di classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture viarie è definita nella Relazione Tecnica della classificazione acustica. Le strade del territorio comunale sono tutte classificate F. Per le strade di competenza provinciale e, dentro i centri abitati, quelle comunali di collegamento sono state definite fasce di classificazione acustica ai lati delle strade di ampiezza trenta metri e che la classificazione ad esse attribuita (classe IV) definisce anche i limiti di immissione per le infrastrutture stradali a norma del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”*.

5. La Direttiva Regionale (punto 4.1.1) dispone quanto segue in merito alla realizzazione di previsioni urbanistiche vigenti non attuate e di nuove previsioni urbanistiche: *“La realizzazione di previsioni urbanistiche vigenti non attuate e di nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.”*

“Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa.”

6. La classificazione acustica delle aree prospicienti una infrastruttura viaria esistente che venisse declassata funzionalmente a seguito della realizzazione di una nuova infrastruttura viaria dovrà essere riconsiderata in concomitanza con l'aggiornamento della classificazione acustica.

1.3 LIMITI ACUSTICI

1.3.1 Limiti di zona

1. In applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - *Valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *Valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

Tabella B (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

5. Per le scuole, i luoghi e gli edifici pubblici i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

6. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare del quadro normativo di riferimento.

1.3.3 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale assegnano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea sulla base dell'uso reale e della destinazione assegnata dal PRG.

2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) **SITUAZIONE DI COMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) **SITUAZIONE DI TEORICA E/O POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**

Adiacenza di zone aventi classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque dovranno essere rispettati i limiti di zona assoluti.

Per tali ambiti, al momento della redazione del Piano di Classificazione Acustica, non si rendono necessari interventi di risanamento.

Il reale clima acustico delle zone sarà certificato da misure fonometriche, realizzate da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) e validate dal Comune di Montiano; tale misura attesterà l'eventuale superamento dei limiti assoluti di zona e sino a tale certificazione l'incompatibilità rimane teorica.

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale che supera i valori limite di zona indicati nella tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Qualora, in qualsiasi dei casi previsti al comma precedente, venga riscontrato un superamento dei limiti assoluti di zona, si dovrà procedere, a cura e spese della/e proprietà delle sorgenti rumorose, alla predisposizione e attuazione di un Piano di Risanamento Acustico che dovrà essere approvato dal Comune di Montiano. Per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Risanamento Acustico, dovrà essere rispettato quanto definito dall'art. 9 della L.R. 15/2001.

Capo 2

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Montiano, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1 AREE DI ESPANSIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerate **Aree di Espansione**: i Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, i Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani delle aree da destinare agli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica, i Piani di Recupero di Iniziativa Privata, i Programmi di Riqualificazione Urbana ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

2. La previsione delle Aree di Espansione, effettuata in sede di elaborazione del PRG, dovrà puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe.

3. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi, fatte salve le situazioni in cui sono già in essere superamenti dei limiti della propria zona di appartenenza da parte di sorgenti sonore esistenti in aree limitrofe, che dovranno essere ricondotte nella norma a proprio carico.

4. Il Piano di Risanamento Acustico, ove previsto dalla legge, dovrà essere elaborato da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) ed approvato dal Comune di Montiano. L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Risanamento Acustico, dovranno avvenire prima del rilascio dei Titoli Abilitativi per l'edificazione dei fabbricati.

5. Al progetto dell'Area di Espansione dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico**" (**Do.Im.A.**) o la "**Valutazione Previsionale di Clima Acustico**" (**Va.P.C.A.**) che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo 2 considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. Il clima acustico dell'Area di Espansione sarà certificato da misure fonometriche realizzate da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) e validate dal Comune di Montiano.

6. Le Valutazioni Acustiche relative alle Aree di Espansione dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

7. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico delle suddette Aree di Espansione dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

8. In particolare nella definizione della localizzazione, all'interno delle Aree di Espansione, delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, nonché opportuni orientamenti degli edifici, in grado di garantire i limiti assoluti di immissione prescritti dalla classificazione acustica nel suo complesso, comprese quindi le fasce di pertinenza acustica stradale e ferroviaria; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

9. L'assenza della **Do.Im.A.** o della **Va.P.C.A.** è causa di rigetto della domanda.

10. Qualora lo strumento di programmazione urbanistica preveda un'Area di espansione in adiacenza al perimetro di un centro abitato o ne ricomprenda una parte, la fascia di pertinenza stradale di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, da considerare in fase di progettazione dell'Area di Espansione stessa è quella del centro abitato.

11. nella definizione dell'assetto distributivo e piani volumetrico delle Aree di Espansione dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la classificazione acustica dello stato di fatto e della presenza di recettori sensibili o di fonti di rumore in particolare infrastrutture stradali, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fono isolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici oppure, considerato che l'oggetto principale della tutela dal rumore sono le persone, si dovranno assicurare il rispetto dei limiti negli spazi abitativi (ambienti interni) e negli spazi esterni quali giardini e aree cortilizie, mentre ad esempio parcheggi o aree di transito potranno essere collocati sul fronte stradale,

così come il corpo stesso dell'edificio ed in particolare la parte esposta verso l'infrastruttura stradale o altra fonte di rumore, potrà costituire elemento di schermatura qualora non possano essere applicate idonee distanze dall'asse stradale.

2.2 ALTRI INTERVENTI.

1. Do.Im.A

E' fatto obbligo produrre Documentazione di Impatto Acustico, prima del rilascio dei titoli abilitativi ed autorizzativi, per gli interventi definiti dall'art. 8 comma 2 della Legge 447 del 26/10/1995.

La Documentazione di Impatto Acustico è redatta in base a quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale n° 673/2004.

La presentazione della Do.Im.A può essere oggetto di semplificazione secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. n° 227/2011.

2. Va.P.C.A.

E' fatto obbligo produrre la Valutazione Previsionale del Clima Acustico per le aree interessate alla realizzazione delle tipologie di insediamento elencate all'art. 8 comma 3 della Legge 447 del 26/10/1995.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico è redatta in base a quanto definito dalla Delibera di Giunta Regionale n° 673/2004.

3. Per i fabbricati posti in prossimità di strade classificate di tipo F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285 e successive modificazioni, dove palesemente non esistono problemi di inquinamento acustico ed i limiti della Classe assegnata sono chiaramente rispettati, è sufficiente presentare, in sostituzione della Va.P.C.A., una dichiarazione, firmata da un tecnico competente in acustica, dove si afferma che i predetti limiti acustici non sono superati.

4. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo, e comunque, verso destinazioni che prevedano una utenza più sensibile rispetto a quelle ospitate dall'uso precedente.

5. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui al punto 1.3. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

2.3 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

1. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnico competente, così come definito dall'art. 2, comma 6, della Legge 447/95, individuato in apposita delibera regionale.

2. La documentazione acustica da produrre con la **Do.Im.A.** o la **Va.P.C.A.** è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

2.4 VALUTAZIONI

1. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3 delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della **Do.Im.A.** o della **Va.P.C.A.**.

2. Limitatamente alle aree scolastiche, cartograficamente individuate con la Classe I, i limiti di immissione sono rispettati qualora siano garantiti i limiti della Classe I in facciata per l'area edificata ed i limiti di Classe II per l'area esterna di pertinenza;

3. Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella **Va.P.C.A.** venga dimostrato che:

- 2 il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- 3 non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- 4 non siano raggiungibili, per motivi di carattere tecnico o economico o estetico, i limiti previsti dalle classi di riferimento,

l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare il permesso di costruire, autorizzazioni, ecc., qualora sia comunque garantito almeno il rispetto della IV classe acustica.

Capo 3

INTERVENTI SUL TRAFFICO

1. L'organizzazione del traffico concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1 INTERVENTI SUL TRAFFICO

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a “**Valutazione di Impatto Acustico**” (**Va.Im.A.**).

2. Sono in particolare soggetti a **Va.Im.A.** i piani regolatori della mobilità e le revisioni ed i relativi piani di attuazione.

3.2 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

1. Per gli interventi suddetti è necessario che la **Va.Im.A.** sia capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

2. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

3. La documentazione da produrre per la **Va.Im.A.** comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento;
- l'indicazione dei livelli di rumore esistenti, che dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti e indicazione dei livelli di rumore attesi dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

Capo 4

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I all'art. 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere, a chi esercita o impiega una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, la documentazione di impatto acustico (Do.Im.A.). Qualora la suddetta richiesta rimanga inevasa l'Amministrazione Comunale procederà mediante Ordinanza.

3. Il mancato rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e dall'Ordinanza di cui al comma precedente, comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.447/95.

4. In caso di inadempimento all'ordinanza il Comune ha altresì la facoltà di ordinare la chiusura temporanea dell'attività, per cui esista un documento autorizzatorio, da 1 a 30 giorni consecutivi.

5. L'emissione del provvedimento di chiusura compete al Settore che ha emesso il documento autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

6. Per le attività che non hanno documenti autorizzatori, in caso d'inadempimento dell'ordinanza, il comune ha facoltà di chiedere un provvedimento del Giudice Ordinario.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 9/5/2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9, comma 1, L.R. n. 15/2001);
- b) pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 15.493,70 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, commi 3 e 4, L.R. n. 15/2001);

8. Nei suddetti casi a) e b) qualora non venga presentato il Piano di Risanamento Acustico o non venga effettuato l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti, si procederà con ordinanza ed eventuale successiva chiusura temporanea dell'attività come previsto nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Capo 5

AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modifica della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti generali o specifiche agli strumenti urbanistici;
2. all'atto di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici;

Le norme tecniche e/o la classificazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della L. 447/95 non citate nel presente regolamento.

Capo 6

DEROGHE

1. Eventuali deroghe alle presenti norme ed alle norme di legge, potranno essere concesse dal Consiglio dell'Amministrazione competente con parere del Settore competente, sia per gli edifici di nuova realizzazione, che per quelli esistenti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 142/04 e dell'art. 5 del D.P.R. 459/1998 e con le modalità ivi previste.